



COMUNE DI GORLAGO

REGOLAMENTO PER LA
CONCESSIONE
DI RATEIZZAZIONI DI
PAGAMENTO APPLICABILI AI
DEBITI DI NATURA TRIBUTARIA
ED EXTRATRIBUTARIA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N.35 del 27/09/2019

Indice

Art. 1 -Oggetto del regolamento

Art. 2 -Requisiti oggettivi e soggettivi

Art. 3 -Definizione di temporaneità

Art. 4 -Stato di disagio

Art. 5 -Criteri per la rateizzazione di pagamento

Art. 6 -Modalità di rateizzazione

Art. 7 -Interessi

Art. 8 -Domanda di concessione

Art. 9 -Procedimento

Art. 10 -Provvedimento di concessione o diniego

Art. 11 -Disposizioni finali ed entrata in vigore

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina il procedimento per la concessione in via eccezionale di rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti per imposte e tributi Comunali nonché ai debiti di natura extratributaria:

....siano essi derivati da avvisi bonari, da avvisi di accertamento, da iscrizione in ruoli con riscossione coattiva solo ed esclusivamente prima dell'inizio della procedura esecutiva di cui al Capo II del D.P.R. 602/73 (esecuzione forzata, fermo amministrativo di beni mobili registrati, iscrizione di ipoteca su beni immobili, ecc.);

.....siano essi relativi a più annualità o ne comprenda una sola;

....il cui pagamento avvenga ordinariamente in un'unica rata o in più rate e fissa i criteri generali per la definizione dei casi concreti, in ottemperanza ai principi di equità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Possono essere oggetto di rateizzazione tutti i tributi comunali quali: IMU, TASI, TARI, ecc. ed i debiti di natura extratributaria contratti con l'Ente quali: contributi per servizi, rette di frequenza, rette di frequenza asilo nido, utilizzo scuolabus, buoni pasto mense scolastiche, ecc. a qualsiasi titolo dovuti ed esigibili dall'Ente Comunale.

Art. 2 -Requisiti oggettivi e soggettivi.

Si definisce situazione di obiettiva difficoltà tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa, in calamità naturali riconoscibili ovvero negli elementi soggettivi di seguito indicati:

....lo stato di salute proprio o dei propri familiari;

....altra condizione documentabile che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa;

.....altra condizione economica sfavorevole, anch'essa documentabile, che non consenta l'assolvimento del debito di cui al precedente art. 1.

Art. 3 -Definizione di temporaneità.

Si stabilisce che il carattere temporaneo della situazione di difficoltà è riferito:

1. per le imprese individuali e le società di persone, ai sei mesi precedenti alla presentazione della domanda;
2. per le società di capitali, all'anno precedente alla presentazione della domanda.

Art. 4 -Stato di disagio.

Lo stato di disagio è riferito alle seguenti situazioni:

Nel caso di persona fisica e di ditte individuali

1. Anziano con più di 60 anni titolare di sola pensione sociale o solo assegno minimo;
2. Disoccupato iscritto al collocamento;
3. Lavoratore non occupato in mobilità o cassa integrazione;
4. Inoccupato che ha perso l'indennità di cassa integrazione o mobilità nell'anno precedente;
5. Disabile con invalidità non inferiore al 75% (allegare certificato rilasciato dalla struttura pubblica);
6. Soggetto in cura presso comunità terapeutica;
7. Soggetto in stato di detenzione presso istituto di pena;
8. Soggetto in stato di indigenza che usufruisce di assistenza sociale o alloggiativa, prestata dal Municipio;
9. Altro

A dimostrazione va allegata la seguente documentazione:

Certificato ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente);

Certificazione mobilità/cassa integrazione;

Certificato disoccupazione;

Altra documentazione idonea a comprovare lo stato di disagio;

Nel caso di società ed enti con personalità giuridica:

Società o enti in momentanea difficoltà economica con indice di liquidità inferiore a uno.

A dimostrazione va allegata la seguente documentazione:

Relazione economico-patrimoniale approvata dall'organo di controllo o dall'assemblea e relativa al periodo di riferimento;

Prospetto per la determinazione dell'indice di liquidità e dell'indice Alfa; •

Visura camerale aggiornata; •

Altra documentazione idonea a comprovare la momentanea difficoltà economica..

Art. 5 -Criteri per la rateizzazione di pagamento.

Per i debiti di cui all'articolo uno possono essere concesse, su richiesta motivata del contribuente

in comprovate difficoltà di ordine economico e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, rateizzazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:

1. inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
2. decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata e pagamento dell'intero debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateizzazioni nel pagamento di singole rate o di importi già sospesi per altre cause.

In ogni caso la richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva di cui al Capo II del D.P.R. 602/73 (esecuzione forzata, fermo amministrativo di beni mobili registrati, iscrizione di ipoteca su beni immobili, ecc.): sarà cura degli uffici verificare anche presso il concessionario il mancato inizio della procedura esecutiva.

Non è ammessa la gestione d'Ufficio delle compensazioni fra tributi a credito e a debito di natura diversa.

Art. 6 -Modalità di rateizzazione.

La rateizzazione del debito sarà effettuata in un numero di rate determinato dall'entità della somma da rateizzare richiesta dal contribuente, in base alla seguente tabella:

-fino a € 500,00 nessuna dilazione;

-da € 500,01 a € 5.000,00 fino ad un massimo di 6 rate mensili

-da € 5.000,01 a € 10.000,00 fino ad un massimo di 12 rate mensili

-da € 10.000,01 a € 20.000,00 fino ad un massimo di 18 rate mensili

-oltre € 20.000,00 fino ad un massimo di 24 rate mensili.

Le somme rateizzabili si riferiscono, per i tributi iscritti a ruolo, all'importo della cartella esattoriale e, per i tributi relativi agli avvisi di pagamento bonario, agli avvisi di accertamento o di liquidazione, solo ed esclusivamente all'importo totale dell'avviso; il medesimo criterio si applica ai

debiti extratributari.

E' ammessa la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti alla medesima fattispecie e della medesima tipologia (es. più avvisi di accertamento, più avvisi bonari, ecc.); in tal caso il numero massimo delle rate ammissibili si determina in riferimento alla somma degli importi totali di tutti i provvedimenti di cui si chiede la rateizzazione contemporanea.

Nel caso in cui gli atti siano relativi a debiti di natura diversa, il contribuente dovrà presentare, per ciascuna tipologia di debito, distinte domande di rateizzazione.

Le somme a favore del concessionario per interessi ed altre competenze non potranno essere rateizzate e dovranno essere pagate direttamente all'Agente della Riscossione contestualmente al pagamento della prima rata del piano di ammortamento. Qualora la gestione sia direttamente in carico al Comune, per ogni singola rateizzazione, è addebitato l'importo di euro dieci a titolo di rimborso spese forfetarie che sarà caricato sommandolo alla prima rata.

In alcun caso può essere concessa la sospensione oppure la dilazione dei pagamenti in forza del presente regolamento. Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore ad euro 20,000,00 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria assicurativa o bancaria che copra l'importo totale delle somme dovute comprensive di interessi per il periodo di rateizzazione e per il periodo di un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.

Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo, ad esclusione della prima che includerà interessi e spese, salvo variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo e di arrotondamenti.

L'importo totale di ogni singola rata risultante dalla somma della quota capitale e della quota interessi non può mai essere inferiore ad euro 50,00.

L'importo delle singole rate è arrotondato per eccesso al centesimo di euro più vicino, secondo la seguente regola: da millesimi 1 a millesimi 5 compresi al centesimo di euro inferiore, da millesimi 6 a millesimi 9 al centesimo di euro superiore.

Art. 7 – Interessi.

Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato devono essere applicati gli interessi nella misura pari all'interesse legale in vigore alla data di presentazione all'Ente della richiesta da parte del contribuente.

Gli interessi, applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento (cartella di pagamento, avviso di accertamento ecc.) fino alla scadenza di ciascuna rata, saranno corrisposti unitamente all'importo dilazionato e/o rateizzato alle scadenze stabilite.

Art. 8 -Domanda di concessione.

Il contribuente che, trovandosi in comprovate difficoltà di ordine economico, intende avvalersi della possibilità di rateizzazione di cui al presente Regolamento deve inoltrare specifica e motivata domanda al Servizio Responsabile del Tributo.

La domanda deve contenere:

1. l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
2. l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario o extratributario (avviso di pagamento, cartella esattoriale, accertamento, ecc.);
3. la dettagliata motivazione per la quale si chiede la rateizzazione del debito.

Alla stessa dovrà essere allegata la documentazione meglio specificata all'articolo 4 idonea a consentire la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

Se l'importo di cui viene chiesta la rateizzazione è superiore ad € 20.000,00 alla domanda deve essere allegata idonea garanzia mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa.

L'istanza di rateizzazione deve essere presentata entro 60 giorni dalla scadenza di pagamento dell'atto.

Art. 9 – Procedimento.

L'istruttoria viene compiuta dal funzionario incaricato che è responsabile del procedimento.

Nel corso dell'istruttoria il funzionario verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata.

Può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine che il funzionario stesso indicherà nell'atto di richiesta che non potrà essere comunque inferiore a quindici giorni.

La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà la decadenza al beneficio della dilazione e/o rateizzazione del debito. L'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false nei casi previsti dal D.P.R. N. 445/2000 sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Ciò comporta, inoltre, la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 10 -Provvedimento di concessione o diniego.

Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta, il funzionario responsabile adotta il provvedimento di concessione della rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta.

Decorso il termine di trenta giorni la domanda dovrà intendersi accolta in base al principio del silenzio assenso.

Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate nonché l'ammontare degli interessi e dovute.

In caso di mancato pagamento di una rata il relativo importo dovrà essere versato entro la scadenza della rata successiva, diversamente il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'intero importo residuo comprensivo di sanzioni ed interessi, dedotto da quanto versato, sarà inviato a riscossione coattiva secondo le procedure previste dalla normativa al tempo vigente.

Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato mediante notificazione o raccomandata con avviso di ricevimento.

Qualora il debito derivi da somme iscritte nei ruoli ordinari e/o coattivi, una copia del provvedimento di rateazione verrà inoltrato dal funzionario responsabile al concessionario della riscossione per gli adempimenti di competenza.

Art. 11 – Disposizioni finali ed entrata in vigore

Con l'adozione del presente regolamento si intendono abrogate le precedenti norme, contenute in altri regolamenti comunali, in materia di rateizzazioni di pagamento di tributi arretrati. Le rateizzazioni già concesse ed ancora in corso continuano a seguire le precedenti disposizioni. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione e si applica pertanto a tutte le istanze di rateizzazione pervenute da quella data.